

IMPRESE, PROFESSIONISTI E CONCORRENZA

Compensi e decoro: la parola alla Corte di Giustizia Europea

Per il mondo ordinistico la dignità professionale va tutelata. Ma secondo l'Antitrust il riferimento al decoro è una restrizione della concorrenza. Eppure la nozione di decoro è nel Codice Civile. Come conciliarla con le liberalizzazioni?

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Il riferimento al decoro professionale per la determinazione del compenso del professionista può pregiudicare la concorrenza? Il dibattito, e da sempre discusso argomento, se la parcella debba essere o no commisurata al decoro professionale è finito ora davanti alla Corte di Giustizia Europea. Lo chiarirà l'organo giurisdizionale europeo, chiamato ad occuparsi (C-136/12-1) del rinvio pregiudiziale promosso dal Consiglio di Stato sulla multa comminata dall'Antitrust al Consiglio Nazionale dei Geologi per non essersi adeguato al dettato delle liberalizzazioni del 2006, che avevano eliminato l'obbligatorietà dei minimi tariffari inderogabili e obbligato i Consigli Nazionali degli Ordini a modificare i loro Codici Deontologici. Questi i fatti. Nel 2010 l'Antitrust aveva sanzionato con una multa di 14 mila euro il Consiglio Nazionale dei Geologi che, nel rivedere

le loro regole avevano previsto la libertà per l'iscritto all'albo di determinare il compenso rispettando, pur sempre, il decoro professionale.

L'Ordine dei Geologi, nell'adeguarsi all'abolizione dei minimi tariffari inderogabili prevista dal decreto Bersani (decreto legge n. 223/2006), aveva introdotto la restrizione del decoro nella libera contrattazione del compenso professionale tra le parti. Un paletto

in linea con quanto stabilito nell'articolo n. 2233 del Codice Civile, secondo cui la misura dell'onorario deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

L'Antitrust, ritenendo il paletto del decoro una restrizione della concorrenza, aveva sanzionato il Consiglio Nazionale dei Geologi imponendogli di porre termine all'illecito riscontrato. Secondo l'Autorità garante della concor-

“ In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ” (2233 C.C.)



UNA PLENARIA DEI GIUDICI DELLA CORTE EUROPEA A LUSSEMBURGO.



renza e del mercato le professioni sono da considerarsi come imprese e come tali devono sottostare alle regole del mercato.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dai vertici dei geologi, ma i giudici amministrativi hanno ritenuto viziata una parte della delibera dell'Antitrust, proprio dove si afferma che il riferimento, nel Codice Deontologico, al decoro professionale come criterio di determinazione del compenso

rappresenta una “*restrizione della concorrenza*”.

Il Consiglio Nazionale dei geologi ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, al pari dell'Antitrust che ha impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto in parte erronea la motivazione del suo provvedimento, laddove disponeva che il Consiglio dell'Ordine dovesse eliminare dal Codice Deontologico il parametro del decoro professionale quale criterio

di determinazione del compenso del professionista.

I Giudici di Palazzo Spada, con l'ordinanza n. 1244 del 5 marzo 2012, hanno rimesso la questione alla Corte di Giustizia europea che dovrà chiarire la distinzione tra impresa (e concorrenza) professionale e impresa (e concorrenza) commerciale, e stabilire se possa ritenersi finalizzato a comportamenti restrittivi della concorrenza il riferimento al decoro e alla dignità del professionista nella determinazione del compenso professionale.

Dopo l'eliminazione dei minimi tariffari nel 2006 da parte del Governo Prodi e la totale eliminazione dei riferimenti alle tariffe nel 2012 da parte del Governo Monti, i professionisti potrebbero non avere più neanche il riferimento al decoro professionale previsto dall'articolo 2233 del Codice Civile?

La decisione definitiva è affidata ai giudici europei: e noi siamo in attesa. ●

I CHIARIMENTI IN ARRIVO

Le questioni pregiudiziali rimesse alla Corte Europea

- se le professioni sono o non sono imprese e se devono o non devono sottostare alle regole del mercato;
- se la legislazione europea vieta e/o inibisce il riferimento alle componenti di dignità e decoro del professionista nella composizione del compenso professionale;
- se nella legislazione europea, il riferimento alle componenti di dignità e decoro professionale comportino effetti restrittivi della concorrenza professionale;
- se la legislazione europea stabilisca o meno che i requisiti di dignità e decoro, quali componenti del compenso del professionista in connessione con tariffe definite espressamente come derogabili nei minimi possa ritenersi quale induzione a comportamenti restrittivi della concorrenza;
- se la legislazione europea vieti il riferimento alla tariffa professionale quale semplice elemento tecnico-professionale di riferimento per la determinazione dei compensi;
- se la legislazione europea vieti la corrispondenza tra l'importanza delle prestazioni, i requisiti di dignità e decoro così come previsto dall'art. 2233 c.c. comma 2 secondo cui “*in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione*”;
- se il riferimento all'art. 2233, comma 2, c.c. possa ritenersi legittimo e non induzione di effetti restrittivi della concorrenza.